

Debitore civile

Il Tribunale fiorentino si pronuncia sull'istanza di composizione della crisi

Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012 *

*Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Accordo - Requisiti - Mancanza - Provvedimento di rigetto**L. 27 gennaio 2012, n. 3*

L'istanza del debitore civile al tribunale, concernente una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, priva dei prescritti requisiti del regolare pagamento dei creditori estranei e delle adeguate garanzie di adempimento delle obbligazioni, nonché di una completa documentazione a corredo della domanda non è accoglibile.

Il Tribunale (omissis).

visto il ricorso presentato da (Omissis), ai sensi della legge 3/2012, con cui ha chiesto di disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare e la fissazione di udienza di discussione per concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;

rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4" e che "Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni";

rilevato che nella specie il ricorso si limita ad indicare tre soggetti che sarebbero "disposti a subentrare nella presente procedura ... garantendo la totale e tempestiva soddisfazione dei crediti di cui sopra attraverso i propri beni" specificando che questi soggetti "sulla base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti consentono il conferimento dei propri redditi ed i beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo", che essi "hanno un posto di lavoro a tempo indeterminato e percepiscono i buoni stipendi, che li permettono di ottenere un mutuo per pagare i debiti di cui l'espropriazione immobiliare" e che "concentrano di ottenere un mutuo per la somma totale occorrente per la chiusura della posizione debitoria della ricorrente";

rilevato che, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, testualmente riportato, il piano non prevede né le scadenze, né le modalità di pagamento dei creditori;

rilevato che peraltro ai sensi dell'art. 8 ove i beni o redditi del debitore non siano sufficienti, come nella specie, per quanto è dato di comprendere dal ricorso, a garantire

la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attualità dell'accordo, mentre nel caso di specie la proposta è sottoscritta dalla sola debitrice;

rilevato che ai sensi dell'art. 9 comma 2 "Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia";

rilevato che nella specie la debitrice non ha depositato alcuno dei documenti come specificati dall'art. 9 comma 2 predetto, evidenziandosi che unicamente l'elenco dei creditori è contenuto nel ricorso, mentre non sono depositate né le dichiarazioni dei redditi né la prevista attestazione sulla fattibilità del piano (invero assai generico);

ritenuto che di conseguenza la domanda deve essere rigettata per assenza dei presupposti di legge;

(omissis)

Nota:

* Il provvedimento del tribunale fiorentino merita di essere pubblicato, anche se di rigetto della proposta, perché è il primo che ci perviene e non ci risulta che presso altri tribunali i professionisti officati dal debitore civile abbiano potuto disporre di strumenti e mezzi operativi sufficienti per completare un adeguato piano di composizione della crisi. Ciò, da un lato, ci preclude una prima analisi dell'indirizzo interpretativo assunto e, dall'altro, ci induce a limitarci a condividere la soluzione negativa nella specie adottata. Sotto il profilo teorico e delle riflessioni che possono proporsi in merito al nuovo istituto non possiamo che rinviare agli scritti della dottrina ed in particolare a quelli del numero monografico n. 9/2012 di questa Rivista in cui si ha avuto modo di spaziare ampiamente nella materia in esame.